



1. - di autorizzare la concessione, alle Cooperative indicate nell'elenco di cui sopra, di mutui ipotecari per gli importi per ciascuna indicati, mutui da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con prima ipoteca sugli immobili da costituirsi con il provento del finanziamento, secondo i progetti da approvarsi dal Ministero del D.L. P.P. e da concedersi previo parere favorevole della C. C. T. in merito ai progetti stessi;
2. - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, e cioè:
- a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
  - b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (ventacinque) al massimo con il sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
  - c) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;